

**DELIBERA N. 481/20/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ESPOSTO  
PRESENTATO DAL SENATORE GREGORIO DE FALCO PER LA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ RAI –  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI  
MEZZI DI INFORMAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CAMPAGNA PER  
IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO INDETTO PER I GIORNI  
20 E 21 SETTEMBRE 2020**

**(Porta a Porta)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, anche *Testo unico*);

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante

*“Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTA l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum sul testo della citata legge costituzionale;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”*, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l’articolo 81 alla stregua del quale *“il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso”*, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 assunta ai sensi dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»”*, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della*

*Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTA la delibera n. 340/20/CONS, recante *“Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di pluralismo e correttezza dell’informazione con riferimento al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019”;*

VISTO il provvedimento del 22 luglio 2020 adottato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTA la segnalazione del 18 settembre 2020 (prot. n. 381616) con la quale il Senatore Gregorio De Falco ha denunciato la violazione delle norme in materia di *par condicio* in relazione alla attuale campagna referendaria da parte della Rai. In particolare, l’esponente ha rilevato che *“nel corso delle puntate del 16 e del 17 settembre 2020 della trasmissione RAI Porta a Porta, pur trovandosi in regime di par condicio, erano presenti solo due sostenitori dichiarati del sì al taglio dei parlamentari: rispettivamente il 16 Matteo Salvini e il 17 Luigi Di Maio, mentre in nessuna delle due puntate è stato predisposto alcun contraddittorio che ponesse a confronto le ragioni del sì a quelle del no”,* e ha chiesto un intervento dell’Autorità *“per imporre il rispetto rigoroso delle norme, consentendo la libera espressione di tutte le posizioni, ed evitando che il servizio pubblico si faccia parte impropria di sostegno ad uno dei contendenti, in questo caso il sì, violando non solo le leggi ma anche il suo compito naturale d’informare di tutte le posizioni presenti nello schieramento politico, in questo caso referendario”;*

VISTI i dati trasmessi dalla Rai, forniti dall’Osservatorio di Pavia, nei quali sono riportati i tempi fruiti da esponenti politici nelle puntate del programma Porta a porta diffuse nell’ultimo periodo della campagna elettorale;

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell’Autorità n. 322/20/CONS e con il provvedimento 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che, in ossequio al dettato legislativo primario, entrambi i provvedimenti richiamati si soffermano con particolare attenzione sull'esigenza di assicurare una adeguata trattazione della tematica referendaria allo scopo di garantire una informazione completa, imparziale e corretta sulla portata della legge costituzionale oggetto del quesito. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della delibera n. 322/20/CONS nel periodo di campagna referendaria nei notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e in tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge *“va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. [.....]”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del provvedimento della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici. In particolare *“I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi..... assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]...il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]”* e che *“[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte

Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATA in particolare la rilevanza politica ed istituzionale dell'istituto del referendum, fondamentale strumento di democrazia partecipativa, il quale postula la inderogabile esigenza di assicurare ai cittadini una informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle modalità del voto durante l'intera campagna referendaria, assicurando nei programmi di informazione la equilibrata rappresentazione delle ragioni a sostegno della posizione favorevole e di quelle a sostegno della posizione contraria e del non voto, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che i programmi extra tg rappresentano la tipologia di programma più adeguata per assicurare l'approfondimento delle tematiche connesse al tema, a condizione che venga garantita una rappresentazione corretta, chiara e obiettiva delle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario;

CONSIDERATO che con l'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 340/20/CONS questa Autorità ha rivolto un chiaro invito ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici affinché gli stessi provvedano *“ad assicurare una adeguata copertura informativa ai temi del referendum popolare confermativo avente ad oggetto il testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, allo scopo di offrire all'elettorato un'informazione corretta, imparziale e completa sul quesito referendario e sulle ragioni che sono avanzate a supporto delle due opzioni di voto, favorevoli e contrarie al referendum, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione”*;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i soggetti politici competitori nel corso della attuale campagna referendaria;

PRESO ATTO dei dati di monitoraggio forniti dalla Rai;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia e riferiti alle puntate del programma Porta a porta diffuse nella settimana di campagna referendaria 10 – 17 settembre 2020 dai quali emerge un sostanziale equilibrio nel tempo di parola dai sostenitori delle due opzioni di voto (posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario). In particolare, risulta che i SI hanno fruito del 46, 20% del tempo di parola e i NO del 46,01%. Sono intervenuti seguenti esponenti delle due posizioni:

SI	0:12:09	46,20%
Di Maio Luigi (Movimento 5 Stelle)	0:03:12	
Meloni Giorgia (Fratelli d'Italia)	0:05:22	
Pollito Antonio (Giornalista)	0:00:42	
Salvini Matteo (Lega Salvini Premier)	0:00:56	
Zingaretti Nicola (Partito Democratico)	0:01:57	
NO	0:12:06	46,01%
Benedetto Giuseppe (Altro - Comitato NoiNo)	0:01:17	
Bonino Emma (+ Europa)	0:05:04	
Calenda Carlo (Altro - Azione)	0:01:39	
Molinari Maurizio (Giornalista)	0:02:12	
Taradash Marco (+ Europa)	0:01:54	

CONSIDERATO che questa Autorità con diversi provvedimenti ha richiamato l'attenzione delle testate sulla necessità di dedicare uno spazio adeguato alla trattazione della tematica referendaria garantendo parità di accesso alle posizioni favorevoli e contrarie;

RILEVATO pertanto che il programma risulta aver assicurato un sostanziale equilibrio tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario avendo garantito spazio ad esponenti politici riconducibili alle due opzioni di voto;

RITENUTA per le ragioni esposte l'infondatezza delle doglianze dei segnalanti e di procedere di conseguenza all'archiviazione del procedimento de quo;

UDITA la relazione del Presidente;

### DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e agli esponenti ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone